



Documento di Valutazione

Premessa

La valutazione è un aspetto fondamentale e qualificante di qualsiasi istituzione scolastica ed è orientata a migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento.

La valutazione degli allievi è regolata dal DPR 122 del 2009, che definisce i criteri generali che sovrintendono al processo valutativo e sancisce il diritto degli studenti a una valutazione equa, tempestiva e trasparente, nonché opportunamente documentata e motivata.

Con questo documento, pertanto, il Collegio dei Docenti del Liceo “Don Carlo La Mura” intende definire, in maniera chiara e leggibile, i criteri, le procedure e gli strumenti di valutazione del piano formativo e didattico dell’istituto, ai sensi della normativa vigente.

Le aree prioritarie oggetto del presente documento sono:

1. Validità dell’anno scolastico
2. Valutazione dei processi formativi
3. Comportamento

1. Validità dell’anno scolastico

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del DPR 122/09. La finalità di tale disposizione è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire ai docenti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale, previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré:

Liceo Classico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III, IV e V anno	1023	$\frac{3}{4} \times 1023 = 767,25$	767	256

Liceo Scientifico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III, IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III, IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Liceo Linguistico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III, IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi di istruzione, lezioni in loco, scambi culturali ecc.),
- la partecipazione a stage,
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi sarà cura dei docenti annotare nella sezione **fuoriclasse** del registro elettronico ARGO la motivazione della mancata presenza in aula e la durata della stessa.

Nei casi di studenti diversamente abili avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Individualizzato.

Per gli studenti che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo
- uscite in anticipo
- assenze per malattia inferiore a 3 giorni continuativi esclusi i festivi
- assenze per motivi familiari non previsti dalle deroghe
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Le entrate e le uscite fuori orario sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del DPR 122. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Di seguito sono riportati i criteri per le deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico, stabiliti dal Collegio dei docenti in data 25 ottobre 2023:

- motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
 - o assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - o assenze continuative di almeno 3 (tre) giorni scolastici esclusi i giorni festivi) certificate da un medico del SSN e la cui certificazione pervenga in segreteria all'Ufficio alunni entro 3 (tre) giorni scolastici a partire dal rientro in aula dell'allievo; (vd. Circolare prot. n. 8349 del 26/10/2023: *Principi generali sul peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico*)
 - o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
 - o visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- motivi personali e/o di famiglia:
 - o allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
 - o gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;
 - o esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);
 - o separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
 - o rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:
 - o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
 - o per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.

Si precisa che le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio docenti, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa. Tale accertamento e l'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame, vanno riportati e annotati mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

2. Valutazione dei processi formativi

Premessa

Valutare gli apprendimenti è un'attività complessa: non si limita ad una semplice misurazione delle performance offerte dagli studenti, ma significa innanzitutto compiere un'azione dall'alta valenza formativa, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Dal punto di vista dello studente la valutazione è finalizzata alla crescita personale e concorre - anche attraverso l'autovalutazione - a indirizzare il processo dell'apprendimento, fornisce indicatori chiari per individuare punti di forza e punti di debolezza, offre informazioni necessarie per mettere a punto strategie efficaci per migliorare il proprio rendimento.

Dal punto di vista del docente la valutazione è uno strumento indispensabile per autoregolare la propria attività didattica: consente, infatti, attraverso osservazioni sistematiche, di verificare la validità delle metodologie impiegate e favorisce l'eventuale rimodulazione della progettazione.

Tutti questi aspetti della valutazione concorrono a favorire negli studenti il "miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo" (DPR 122/2009 art. 1 comma 3).

La valutazione degli apprendimenti avviene secondo due modalità:

- da parte del singolo docente, alla conclusione di ogni segmento dell'attività didattica

- programmata nella progettazione curricolare;
- da parte del Consiglio di Classe in forma collegiale, alla fine del primo periodo e del pentamestre.

2.1 Verifiche

Ciascun docente provvede al monitoraggio costante del processo di apprendimento degli studenti per diversificare le metodologie e suggerire criteri e percorsi al fine di migliorare l'apprendimento di ciascuno. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti (in termini di conoscenze e di abilità) e delle competenze, ogni docente per la propria disciplina effettua verifiche che:

- per gli apprendimenti, devono essere oggettive e devono misurare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle abilità;
- per le competenze, devono tenere conto dell'originalità e della soggettività, con cui ciascun allievo utilizza conoscenze ed abilità acquisite, per risolvere problemi complessi in contesti quanto più vicini alla realtà ed alla propria vita.

Le prove di verifica, opportunamente strutturate, hanno l'obiettivo di:

- Valutare il metodo di lavoro e le procedure messe in atto dallo studente;
- Osservare il livello di padronanza degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina.

2.1.1 Criteri delle verifiche

Le verifiche sono parte integrante del processo di valutazione e costituiscono il dato fondamentale su cui riflettere per docenti e studenti, al fine di determinare i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti. Esse inoltre sono funzionali alla definizione della valutazione degli apprendimenti. Le verifiche pertanto:

- Devono prevedere un grado di difficoltà adeguato alle competenze degli studenti;
- Devono essere assegnate in maniera calibrata ed equilibrata;
- Devono essere comunicate agli studenti (con almeno 2 giorni di anticipo per le prove scritte), ai quali devono essere indicati la tipologia di prova che sarà somministrata e se essa si riferisce alla verifica di conoscenze, abilità o competenze.
- Prevedono l'esplicitazione dei criteri di valutazione.
- Prevedono la comunicazione dei risultati in tempi brevi: per le verifiche orali, immediatamente dopo il colloquio; per quelle scritte entro max 15 giorni dallo svolgimento, esplicitando il grado di acquisizione raggiunto di conoscenze/abilità/competenze.
- Prevedono, per le verifiche scritte, la revisione in classe.
- Prevedono la comunicazione periodica alle famiglie, durante i colloqui ordinari e/o straordinari, in caso di situazioni particolarmente preoccupanti che lo richiedano.
- Devono essere predisposte prove adeguate per gli studenti diversamente abili o con DSA.

I risultati delle verifiche periodiche delle singole discipline, insieme all'osservazione degli altri fattori che intervengono nella formazione globale della persona (impegno, interesse, costanza, motivazione, partecipazione ecc.), sono funzionali alla valutazione complessiva degli apprendimenti dello studente durante lo scrutinio intermedio e finale e devono scaturire da un congruo numero di prove di diversa tipologia (OM 92/2007, art. 6 c. 2).

2.1.2 Tipologia di prove di verifica

- Prove diagnostiche iniziali

Durante le prime settimane dell'anno scolastico è prevista la somministrazione di prove d'ingresso orientative e diagnostiche, comuni a tutte le classi di inizio ciclo per rilevare le conoscenze e le abilità possedute dagli studenti, al fine di strutturare la progettazione didattica.

- Verifiche periodiche

Dal momento che la scansione dell'anno scolastico prevede un primo periodo ed un pentamestre, ci si attiene alla seguente organizzazione delle verifiche periodiche:

- Durante il primo periodo sono previste almeno quattro prove complessive (di cui due scritte per le discipline che prevedono prove scritte/pratiche) e almeno due verifiche complessive per le altre discipline. Alla fine del primo periodo il Collegio dei Docenti (con delibera n. 7

dell'incontro del 01/09/2015) stabilisce di esprimere in un'unica formulazione (voto unico) la valutazione di ogni singola disciplina.

- Durante il pentamestre sono previste almeno cinque prove complessive (di cui tre scritte per le discipline che prevedono prove scritte/pratiche) e almeno tre verifiche complessive per le altre discipline.
- Nel corso del pentamestre, per le classi quinte, sono previste delle simulazioni delle prove scritte dell'esame di stato.

Ciascun docente ha a disposizione una pluralità di tipologie di prove di verifica, da quelle tradizionali a quelle fissate dal D.M. n. 356/1998 per l'esame di stato. Prevedere prove di natura diversa consente di verificare aspetti diversi della formazione dell'allievo e significa, altresì, ottemperare alle indicazioni del DPR 122/09, che invita a valorizzare le potenzialità di ciascuno studente.

2.2 Valutazione degli apprendimenti e delle competenze

I singoli docenti, per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, devono tener conto degli obiettivi della progettazione disciplinare annuale, di quella dipartimentale e del curriculum della scuola, anche per quanto riguarda le competenze trasversali.

La valutazione disciplinare deve essere effettuata da parte del singolo docente al termine di ogni segmento didattico, tenendo presente:

- I livelli degli apprendimenti raggiunti;
- I livelli delle competenze acquisite;
- I livelli di raggiungimento degli obiettivi relativi a impegno, interesse e partecipazione, relazione, autonomia e responsabilità.

La valutazione dei punti elencati dovrà tradursi in una formulazione unica di valutazione espressa in voto numerico in decimi da proporre al Consiglio di classe. Ciascun docente avrà cura di compilare per la sua disciplina il campo della "proposta di voto" del registro elettronico ARGO secondo quanto dettato dalle circolari che regolano lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Tale valutazione deve essere tradotta in un valore numerico in decimi, secondo la griglia che segue:

VOTO 10	eccellente	L'alunno possiede una completa conoscenza dei contenuti disciplinari che sa organizzare in modo coerente ed organico e su cui riesce a riflettere, a fare collegamenti con altre discipline/saperi, formulare opinioni personali e critiche. Dimostra di aver sviluppato in modo eccellente le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, riuscendo sempre ad essere originale, pienamente autonomo e responsabile nell'eseguire compiti e nel risolvere situazioni problematiche. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici.
VOTO 9	ottimo	L'alunno possiede un'ottima conoscenza dei contenuti disciplinari, che sa organizzare in modo coerente e su cui riesce a fare anche riflessioni personali e a fare collegamenti con altre discipline/saperi. Dimostra di aver sviluppato in modo eccellente le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, riuscendo sempre ad essere autonomo e responsabile nell'eseguire compiti e nel risolvere situazioni problematiche. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici.
VOTO 8	buono	L'alunno possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, che sa organizzare in modo coerente e su cui riesce anche a fare collegamenti con altre discipline. Dimostra di aver sviluppato le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, operando quasi sempre con autonomia e responsabilità. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

VOTO 7	discreto	L'alunno possiede le conoscenze fondamentali dei contenuti disciplinari, che sa anche organizzare in modo coerente, riuscendo spesso a fare collegamenti con altre discipline. Dimostra di aver sviluppato quasi tutte le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, operando spesso con autonomia e responsabilità Comunica e si esprime in modo chiaro ed ordinato.
VOTO 6	sufficiente	L'alunno possiede semplici conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, a cui riesce anche a dare un minimo di organicità. Dimostra di aver sviluppato alcune delle competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, anche se non sempre è autonomo. Comunica e si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro.
VOTO 5	insufficienza lieve	L'alunno possiede non ancora tutte le conoscenze dei contenuti disciplinari, a cui riesce a dare solo una minima organizzazione. Ha fatto registrare pochi progressi nello sviluppo delle competenze e comunica e si esprime in modo non ancora del tutto chiaro ed organico.
VOTO 4	insufficienza grave	L'alunno possiede solo alcune delle conoscenze minime dei contenuti disciplinari. Ha fatto registrare qualche minimo progresso nello sviluppo delle competenze e si esprime ancora in modo non del tutto articolato.
VOTO 3-1	insufficienza gravissima	L'alunno possiede solo frammentarie conoscenze dei contenuti disciplinari e non ha fatto ancora registrare minimi progressi nello sviluppo delle competenze. Il modo di comunicare ed esprimersi non è ancora chiaro.

2.3 Valutazione disciplinare del Consiglio di Classe

Al termine del primo periodo e del pentamestre, il Consiglio di classe delibera i voti di ciascun alunno per tutte le discipline sulla base delle proposte dei singoli docenti con l'obiettivo di assicurare "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento" (art. 1, comma 5 del DPR 122 del 2009).

"La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni".

2.4 Attività di recupero, integrazione e approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze

I Consigli di classe, alla fine del primo periodo intermedio e comunque quando lo riterranno opportuno, possono prevedere una sospensione delle ordinarie attività didattiche, per realizzare interventi di recupero ed integrazione per gli studenti in difficoltà. Contestualmente, per gli studentiche hanno conseguito risultati ottimali, realizzano attività di approfondimento, anche attraverso specifici progetti ed attività interdisciplinari per classi aperte.

2.4.1 FARAD

Per le attività di recupero, può essere previsto un periodo (fase) di didattica straordinaria, che costituisce occasione di recupero-consolidamento dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento delle conoscenze/competenze progettate per il pentamestre e va, pertanto, fruita con senso di responsabilità e con piena adesione alle modalità che saranno proposte dai docenti delle singole discipline sulla base di linee-guida indicate dal Collegio dei docenti.

Le attività svolte nella Settimana di didattica straordinaria non diminuiscono il monte-ore annuale, calcolato su 33 settimane e, pertanto, non sottraggono spazio alle attività ordinarie, anzi ne costituiscono la naturale complementarietà.

Si ricorda che le carenze non recuperate entro tale scadenza richiederanno ulteriore impegno nello studio per essere colmate entro il termine dell'anno scolastico, in itinere. In base alla deliberazione del Collegio docenti del 15 febbraio 2013, le attività di recupero sono:

- Recupero curriculare. Insuccesso dovuto alla scarsa conoscenza di alcune parti, elementi, conoscenze, competenze della progettazione curriculare. Dopo la fine del trimestre l'insegnante propone un "ripasso", una ripetizione mirata in classe degli argomenti pregressi al fine di sviluppare le competenze prefissate. Tale attività di recupero è rivolta a tutta la classe. Nelle ore dedicate al recupero si potrà suddividere la classe in gruppi omogenei di livello di apprendimento. Qualora parte della classe non necessita di attività di recupero, si coglierà l'occasione per realizzare attività di approfondimento/potenziamento delle abilità specifiche disciplinari o interdisciplinari. Il Consiglio di classe suggerisce la strategia del recupero curriculare laddove si presentino insufficienze gravi. Si tratta di recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, di una didattica differenziata in orario curricolare che mantiene, però, fisso il gruppo classe, con attività di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale percorso didattico (Media dei voti < 5);
- Recupero autonomo. Il Consiglio di Classe suggerisce tale strategia di recupero laddove si presentino insufficienze lievi (Media dei voti ≥ 5) in qualsiasi disciplina, soprattutto se queste sono causate da uno scarso studio a casa.

In linea generale, per gli studenti che evidenziano insufficienze, il docente definisce su quali aspetti/parti/competenze della progettazione curriculare debba avvenire l'azione di recupero. In tal senso, si effettueranno ripetizioni, esercitazioni in classe con materiali strutturati e correzione individualizzata degli errori. A conclusione della FARAD, verranno svolte verifiche per accertare il recupero delle carenze evidenziate; tali verifiche dovranno essere tenute in debito conto per la valutazione del secondo quadrimestre.

La "FAse del Recupero e/o dell'Approfondimento Didattico" è da considerarsi obbligatoria e non opzionale, perché parte integrante della progettazione curriculare del docente.

In tale periodo tutti i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l'intera classe, riprenderanno e rivisiteranno gli argomenti non assimilati con tutti gli studenti. La frequenza è obbligatoria. Ogni attività di recupero deve essere riportata sul registro personale del docente. Al termine delle attività di recupero, gli studenti segnalati dal C.d.C., vengono sottoposti a verifiche. Le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali, realizzate con modalità laboratoriale, prove in classe, interrogazioni, valutazione dei lavori domestici assegnati o con altre modalità e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l'attività curriculare. Questi ultimi avranno cura di annotarne lo svolgimento sul registro di classe. È preferibile una prova documentata per ogni singola disciplina.

Le valutazioni saranno registrate sul registro dei docenti. Tale giudizio finale deve contenere l'indicazione del recupero (totale, parziale) o del non recupero e dei progressi registrati o meno rispetto ai livelli di partenza. Il docente FCO di classe, a sua volta, raccoglie i risultati per tutti gli studenti, convocherà la famiglia degli studenti per comunicare tali esiti.

Anche il lavoro di consolidamento-approfondimento dovrà essere oggetto di valutazione: gli esiti registrati costituiranno valido elemento di valutazione, presumibilmente, ampiamente positiva, per tutti gli studenti già valutati in modo sufficiente o più che sufficiente sugli stessi argomenti trattati nella FARAD. I docenti, che a qualsiasi titolo (motivi di salute, famiglia, etc.) risultano assenti nella fase di recupero/approfondimento, sono tenuti a svolgerla in un successivo periodo per un numero di ore pari a quelle perdute e con le stesse modalità organizzative. Gli studenti, segnalati dal Consiglio di Classe, o le classi assenti nella fase del recupero/approfondimento didattico recupereranno in itinere e la verifica sarà loro somministrata quando il docente avrà completato l'attività di recupero.

2.4.2 Eccellenze

La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli una pluralità di occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità individuali. Per conseguire questi obiettivi l'Istituto prevede:

- corsi di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curricolari;
- l'organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici;
- lo svolgimento di lezioni magistrali e di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;

- la partecipazione, a vari livelli, degli studenti ad iniziative quali ad es. Olimpiadi della Matematica, della Fisica della Chimica, delle Scienze e della Filosofia, ecc.;
- l'organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali competitive (Olimpiadi, Cartamina, ecc.) a cui la scuola aderisce;
- l'organizzazione di attività di orientamento post diploma;
- rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni.

2.5. Scrutinio finale

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può deliberare di ammettere lo studente alla classe successiva e all'esame di stato (per gli studenti delle classi quinte), di sospendere il giudizio di ammissione, di non ammettere alla classe successiva.

2.5.1 Ammissione all'anno successivo o all'esame di stato

Vengono ammessi all'anno successivo o all'esame di stato (per le classi quinte) gli studenti che:

- hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
- hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fermo restando deroghe ed eccezioni per assenze debitamente documentate;
- hanno dimostrato di aver sviluppato le competenze previste nel curriculum disciplinare.

Agli studenti del secondo biennio e del quinto anno il Consiglio di Classe provvede anche ad attribuire il credito scolastico.

2.5.2 Non ammissione

La non ammissione (art. 4 comma 5 del DPR 122 del 2009) alla classe successiva si verifica in presenza di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in un numero di discipline superiore a tre, ovvero la non sufficiente acquisizione di conoscenze ed abilità e il conseguente scarso sviluppo delle connesse competenze, attestate da valutazioni insufficienti nelle prove di verifica scritte/orali;
- una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, motivata non solo da uno scarso impegno, ma da atti espliciti contro le regole della normale convivenza civile, debitamente rilevate dal Consiglio di Classe;
- mancato raggiungimento dei parametri di frequenza stabiliti per la validità dell'anno scolastico (*par.1*)

2.5.3 Sospensione del giudizio

Per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza piena in massimo tre discipline, e comunque non presentano gravissime insufficienze anche in una sola disciplina, il Consiglio di classe sospende

il giudizio. Per tali insufficienze il Consiglio di Classe deve valutare positivamente la possibilità di recupero in tempi brevi delle lacune evidenziate, attraverso lo studio personale autonomamente svolto e/o attraverso la frequenza di appositi interventi estivi di recupero, anche organizzati dalla scuola. In sede di integrazione dello scrutinio finale, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, dunque, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che tenga conto:

- dell'esito delle prove di verifiche, in cui si evidenzia il recupero delle competenze e dei requisiti minimi, propri delle discipline sottoposte a verifica, nonché il possesso di semplici conoscenze essenziali e abilità di base, richiesti per il raggiungimento di una valutazione attestata su un livello di sufficienza.
- dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di verifica.

Gli studenti, che dimostrano di aver recuperato le loro carenze, possono essere ammessi alla classe successiva e ricevere l'attribuzione del credito scolastico, con il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione.

2.6. Attribuzione del credito scolastico

Con l'espressione "credito scolastico" si intende il punteggio che i docenti assegnano allo scrutinio finale di ogni anno scolastico agli alunni frequentanti il secondo biennio ed il quinto anno del liceo. Il credito di ciascun anno scolastico costituisce parte del punteggio finale dell'esame di Stato conclusivo.

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M=6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Ai fini dell'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia di credito, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti cinque parametri con i relativi punteggi:

- 1) media scolastica
- 2) Frequenza
- 3) Partecipazione ad attività complementari e integrative extracurricolari
- 4) PCTO
- 5) Ingressi in ritardo/Uscite anticipate

Si adotta la seguente tabella di valutazione degli indicatori per l'attribuzione del credito scolastico:

	Parametro	Punteggio
1	Media scolastica	$< 0,5 \rightarrow 0$ punti $\geq 0,5 \rightarrow 0,30$ punti
2	Frequenza	da 0 a 12 giorni di assenze $\rightarrow 0,30$ punti da 13 a 18 giorni di assenze $\rightarrow 0,20$ punti da 19 a 24 giorni di assenze $\rightarrow 0,10$ punti da 25 giorni di assenze $\rightarrow 0$ punti
3	Partecipazione ad attività complementari e integrative extracurricolari	0,10 per ogni attività (max 2 attività valutabili) $\rightarrow 0,20$ punti
4	PCTO	Valutazione sufficiente $\rightarrow 0$ punti Valutazione buono /ottimo $\rightarrow 0,10$ punti
5	Ingressi in ritardo/Uscite anticipate	Numero complessivo eventi $\leq 8 \rightarrow 0,10$ punti

Pertanto per l'attribuzione del punteggio, stabilita la fascia di credito in cui l'alunno si è posizionato, si procederà a sommare i punteggi ottenuti nei 5 (cinque) indicatori riconosciuti tenendo conto che se la somma di questi ultimi è minore o uguale a 0.70 si attribuisce il minimo della fascia di credito; se la somma risulta maggiore o uguale a 0.80 si attribuisce il massimo della fascia di credito.

Esempio:

1. Se la media è 6.1 oppure 6.6, per la classe terza, il punteggio di partenza è 8.
2. A questo punteggio si potranno aggiungere i punti corrispondenti ai cinque indicatori previsti dalla tabella.
3. Se la somma ottenuta è inferiore o uguale a 8.70 si assegnano 8 punti di credito (da 8.10 a

8.70=8 punti di credito).

4. Se la somma ottenuta è superiore o uguale a 8.80 si assegnano 9 punti di credito (8.80 o 8.90 o 9.00=9 punti di credito).

Se l'attribuzione del voto di comportamento risulta pari a 7 (sette) si assegna il punteggio minimo della banda di oscillazione di appartenenza.

In caso di sospensione del giudizio, all'atto dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio integrativo, va attribuito il punteggio minimo nell'ambito della banda di oscillazione di appartenenza. In ogni caso nulla può comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

In riferimento al punto n.3 della tabella precedente si precisa quanto segue:

ai fini del conseguimento dei punteggi per l'attribuzione del credito scolastico, danno diritto all'acquisizione degli stessi le attività continuative, svolte sia a scuola che al di fuori della scuola, coerenti con gli obiettivi formativi dell'istituto.

E' considerata valida la partecipazione attiva risultante da attestazione di frequenza e/o certificazione prodotta entro la data 15 maggio alle seguenti attività:

- ✓ Corsi PON
- ✓ Corsi PNRR
- ✓ Corsi Scuola Viva
- ✓ Giochi Sportivi Studenteschi*
- ✓ Corsi di Primo Soccorso e/o volontariato, di almeno 12 ore, organizzati dall'Istituto
- ✓ Attività sportiva agonistica svolta all'interno di un'organizzazione riconosciuta o affiliata al CONI
- ✓ Certificazioni** conseguite presso Enti culturali riconosciuti della durata di almeno 30 ore.

(*)

Si precisa che la partecipazione alle attività dei Giochi Sportivi Studenteschi sono aperte a tutti gli studenti MA il punteggio ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sarà riconosciuto solo agli studenti che non rientrano nel parametro "Attività sportiva agonistica svolta all'interno di un'organizzazione riconosciuta o affiliata al CONI"

(**)

Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal DM n. 49/00 art.3 comma 3-4 e della CM n. 117/00.

3. Valutazione del Comportamento

Dato per noti i documenti che hanno regolato e normato la valutazione del comportamento degli studenti nel secondo ciclo di istruzione:

- ✓ Il DPR n.122 del 19 agosto 2009;
- ✓ D. L. 137/2008;
- ✓ L. 169/2008;
- ✓ DPR, n. 122/2009;
- ✓ D.Lgs. 62/2017

si esprime che:

- la valutazione intermedia e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi;
- sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sette decimi;
- la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici di cui alla Tab. A del D.M. 99/2009, modificata dalla tabella allegata al D. Lgs. 62/2017;
- la valutazione è oggetto di esame e votazione collegiale da parte del Consiglio di classe, che analizza il comportamento degli studenti durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa;
- nell'attribuzione del voto di comportamento il consiglio di classe tiene conto anche della valutazione ricevuta da ciascun alunno al termine del percorso di Formazione Scuola-Lavoro,

- in particolare valorizzando gli esiti di livello eccellente;
- essa scaturisce dall'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell'anno e non può riferirsi ad un singolo episodio, essa è il frutto di un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, ed è necessario che tenga in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati;
 - la valutazione non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato.

Si precisa inoltre che la **Legge 150/2024** "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*" ha modificato in parte il D.Lgs 62/2017.

La legge 150 recita:

a) Se la valutazione del comportamento è pari a sei decimi nello scrutinio finale nelle classi intermedie, il consiglio di classe delibera:

1. Sospensione del Giudizio e Elaborato Critico: Il Consiglio di classe sospende il giudizio e non ammette immediatamente lo studente alla classe successiva. Viene assegnato uno elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

2. Ammissione vincolata: L'ammissione alla classe successiva è subordinata alla presentazione e alla valutazione sufficiente di questo elaborato critico. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la sua valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo.

b) Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (art.6, comma 2bis);

c) Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi nello scrutinio delle classi terminali, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (art.13, comma 2);

d) Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (art.15, comma 2bis).

In sede di scrutinio, il comportamento di ciascun alunno è espresso con l'attribuzione di un voto in decimi in base ad una griglia valutativa del comportamento, basata sulla normativa vigente, a cui fa diretto riferimento, approvata dal Collegio dei docenti.

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di condotta, i seguenti indicatori:

- a) rispetto dei doveri scolastici;
- b) rispetto delle strutture dell'Istituto;
- c) rispetto del Regolamento d'Istituto;
- d) rispetto delle regole della normale convivenza civile.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) e al Regolamento d'Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comportanti

l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ("reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone – es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto).

L'attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari sopra citate;
- dopo l'irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a quindici giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Griglia di valutazione del comportamento

Voto	Rispetto dei doveri scolastici	Rispetto delle strutture dell'Istituto	Rispetto del Regolamento d'Istituto	Rispetto delle regole della normale convivenza civile
10	Partecipa con costanza e impegno; adempie con precisione ai doveri scolastici; mostra interesse e responsabilità. Frequenta in maniera assidua e puntuale.	Ha cura degli ambienti e del materiale scolastico, incoraggia gli altri a fare lo stesso.	Rispetta scrupolosamente le regole e contribuisce a farle rispettare.	È sempre educato, collaborativo, rispettoso e solidale con tutti.
9	Partecipa attivamente, adempie con attenzione ai doveri scolastici, mostra atteggiamento propositivo. Frequenta in maniera regolare e puntuale.	Rispetta sempre ambienti e materiali scolastico, mostra un comportamento responsabile.	Rispetta sempre le regole e se ne fa promotore.	Mostra un comportamento corretto e rispettoso e un atteggiamento positivo nel gruppo.
8	Partecipa regolarmente, adempie ai doveri scolastici con qualche superficialità, mostra un atteggiamento positivo.	Si mostra rispettoso di ambienti e materiali scolastico, ma nel comportamento mostra occasionali distrazioni.	Rispetta quasi sempre le regole con atteggiamento positivo. Presenta 1 o massimo 2 note disciplinari.	Mostra un comportamento generalmente corretto, con rari episodi di tensione.

	Frequenta in maniera complessivamente regolare.			
7	Partecipa in maniera saltuaria, adempie ai doveri scolastici con superficialità, mostra impegno discontinuo. Frequenta in maniera irregolare.	Si mostra generalmente rispettoso di ambienti e materiali scolastico, nel comportamento mostra occasionali distrazioni.	Rispetta le regole con frequenti dimenticanze che hanno comportato richiami con nota disciplinare annotata sul registro elettronico Argo. Presenta 3 o massimo 4 note disciplinari e/ o sospensione.	Si mostra a volte poco rispettoso e collaborativo.
6	Partecipa solo parzialmente, adempie ai doveri scolastici con qualche negligenza, mostra impegno incostante. Frequenta in maniera discontinua e si rende responsabile di mancato rispetto degli orari.	Dimostra scarso rispetto per ambienti e materiali scolastico, si rende responsabile e di qualche episodio di incuria.	Ha fatto registrare più episodi di mancato rispetto delle regole, sanzionati con note disciplinari annotate sul registro elettronico Argo in numero superiore a 4 e/o con sospensione.	Presenta frequenti difficoltà relazionali o scarsa educazione.
5	Non rispetta i doveri; non adempie ai doveri scolastici, mostra disinteresse evidente.	Danneggia o utilizza impropriamente strutture o materiali scolastico.	Attua gravi comportamenti ripetuti contrari al regolamento sanzionati con provvedimenti di sospensione deliberata dal Consiglio d'Istituto.	Mostra un comportamento scorretto o offensivo verso compagni o adulti da comportare sanzioni di l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità; dopo il provvedimento disciplinare mostra alcun tipo di ravvedimento per cambiare in meglio il proprio comportamento.

--	--	--	--	--

Si precisa che:

1. Per l'attribuzione della valutazione 10 e 9 si considera condizione obbligatoria non aver riportato alcuna nota disciplinare. La presenza anche di una sola nota e/o di sospensione di massimo 1 giorno interrompe la piena aderenza ai criteri dei voti 10 e 9, che richiedono assenza totale di rilievi disciplinari e prevede come effetto sul voto finale l'abbassamento di 1 punto: da 10 a 9, e da 9 a 8.
2. La valutazione 8 verrà attribuita agli studenti che avranno riportato un massimo di due note disciplinari e/o sospensione di massimo 1 giorno.
3. La valutazione 7 verrà attribuita agli studenti che avranno riportato da tre a quattro note disciplinari e/o il provvedimento disciplinare di sospensione da due a tre giorni. Si precisa che in presenza di più provvedimenti di sospensione da un giorno, si procederà a considerare il totale degli stessi.
4. Per la valutazione 10-9-8 in presenza di provvedimento disciplinare di sospensione di due o tre giorni si procederà all'attribuzione del voto 7.
5. In presenza di una sospensione di durata superiore a tre giorni si procederà all'attribuzione del voto 6 per qualsiasi valutazione di partenza.

Si fa presente che tali criteri potranno essere modificati a seguito dell'approvazione da parte del MIM di un eventuale decreto contenute nuove disposizioni in materia di assegnazione di voto di condotta.